



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2014 della Commissione, del 16 settembre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 979/2014 della Commissione, del 16 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 4

DECISIONI

2014/664/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola** 6

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2014/415/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (GU L 192 dell'1.7.2014)** 7

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 978/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che il contingente di pesca per lo sgombro (*Scomber scombrus*) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (in appresso «contingente di pesca per lo sgombro») assegnato alla Spagna per il 2013 debba essere ridotto di 8 126 tonnellate.
- (2) Il regolamento (UE) n. 165/2011 prevede inoltre che il contingente di pesca per lo sgombro che può essere assegnato alla Spagna per il 2015 e, se del caso, per gli anni successivi, debba essere ridotto di 9 747 tonnellate.
- (3) Il 19 febbraio 2014 la Spagna ha informato la Commissione riguardo al fatto che il suo contingente di pesca per lo sgombro per il 2013 non era stato completamente utilizzato e le ha chiesto di tenere conto del quantitativo non utilizzato allo scopo di compensare il superamento del contingente per lo sgombro nel 2010, come disposto dal regolamento (UE) n. 165/2011. Il quantitativo non utilizzato ammonta a 4 158 tonnellate.
- (4) Tuttavia, la Spagna aveva chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽³⁾, che, entro i limiti indicati nel medesimo regolamento, una parte del contingente di pesca per lo sgombro ad essa assegnato per il 2013 fosse riportata all'anno successivo.
- (5) A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ 2 022 tonnellate non utilizzate del contingente di pesca per lo sgombro assegnato alla Spagna per il 2013 sono riportate al 2014. Di conseguenza, il quantitativo rimanente non utilizzato per l'anno 2013 è pari a 2 136 tonnellate.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2014 alcuni quantitativi riportati nel 2013 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 44).

- (6) È opportuno utilizzare il quantitativo di 2 136 tonnellate al fine di rideterminare le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 976/2012 ⁽¹⁾. Tale quantitativo dovrebbe essere aggiunto alla detrazione del 2013, che diventa pari a 10 262 tonnellate, e contemporaneamente sottratto dalla detrazione per gli anni successivi.
- (7) L'8 maggio 2014 la Spagna ha chiesto che il quantitativo non utilizzato venga sottratto dalla detrazione per il 2014. Tale richiesta è compatibile con la logica esposta nel considerando 7 del regolamento (UE) n. 165/2011. Il regolamento (UE) n. 165/2011 modificato dal regolamento (UE) n. 976/2012 dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.
- (8) Poiché la modifica dei limiti di cattura per la Spagna a norma del presente regolamento incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi spagnole, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 165/2011 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 976/2012 della Commissione, del 23 ottobre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombrò assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 294 del 24.10.2012, pag. 3).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Stock	Contingente iniziale 2010	Contingente 2010 modificato	Catture 2010 accertate	Differenza contingente-catture (superamento del contingente)	Fattore moltiplicatore di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (superamento * 2)	Detrazione 2011	Detrazione 2012	Detrazione 2013	Detrazione 2014	Detrazione 2015 e, se del caso, negli anni successivi
MAC/8C3411	27 919	24 604	44 225	- 19 621 (79,7 % del contingente 2010)	- 39 242	7 744	5 500	10 262	5 989	9 747»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 979/2014 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	57,9
	TR	82,8
	XS	82,8
	ZZ	74,5
0707 00 05	TR	123,8
	ZZ	123,8
0709 93 10	TR	133,9
	ZZ	133,9
0805 50 10	AR	166,7
	CL	144,0
	IL	155,5
	UY	145,4
	ZA	147,7
	ZZ	151,9
0806 10 10	BR	163,0
	EG	160,7
	MA	157,9
	MK	27,7
	TR	126,8
	ZZ	127,2
	0808 10 80	BR
CL		100,6
NZ		122,6
US		129,4
ZA		98,5
ZZ		102,2
0808 30 90		CN
	TR	124,3
	ZZ	113,1
0809 30	TR	129,3
	ZZ	129,3
0809 40 05	MK	14,1
	ZZ	14,1

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola

(2014/664/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ⁽¹⁾ («accordo») scadrà il 31 dicembre 2014, salvo che il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) non decida di prorogarlo conformemente all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.
- (2) Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
- (3) Le discussioni in sede di COI relative a un nuovo accordo sono ancora in corso. È ormai certo che la conclusione di un accordo non potrà rispettare la data del 31 dicembre 2014. Pertanto, è nell'interesse dell'Unione prevedere la proroga dell'accordo vigente.
- (4) La proroga dell'accordo vigente è distinta dai negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo. L'Unione dovrebbe pertanto chiedere una proroga di un anno dell'accordo vigente e votare a favore di tale proroga qualora essa sia proposta al Consiglio dei membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale è di chiedere una proroga di un anno dell'accordo vigente sull'olio di oliva e le olive da tavola e di votare a favore della proroga di un anno dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e le olive da tavola, qualora essa sia proposta al Consiglio dei membri.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI

⁽¹⁾ GUL 302 del 19.11.2005, pag. 47.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2014/415/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192 del 1° luglio 2014)

In copertina, nel sommario:

anziché: «**Decisione 2014/415/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà**»,

leggi: «2014/415/UE

Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà»;

a pagina 53, nel titolo:

anziché: **«DECISIONE 2014/415/PESC DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2014
relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà»**,

leggi: **«DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2014
relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà
(2014/415/UE)»**.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT